

# L'istituto del concordato preventivo nel Codice della crisi d'impresa

**Regime intertemporale**

In data 15 luglio 2022, dopo svariati rinvii, è entrato in vigore il decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante il “Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155” (in seguito “Codice della crisi” o “c.c.i.”), successivamente modificato con il decreto legislativo 26 ottobre 2020, n. 147 (c.d. Decreto correttivo) e con il decreto legislativo 17 giugno 2022, n. 83, adottato in attuazione della direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, nonché le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione (c.d. Direttiva insolvency).

Il nuovo corpus normativo comprende anche la materia del sovraindebitamento, in precedenza regolata dalla legge 27 gennaio 2012, n. 3 (“Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione della crisi da sovraindebitamento”).

L'articolo 390 c.c.i. - precipuamente dedicato, come evincibile dalla relativa rubrica (id est, “Disciplina transitoria”), all'individuazione del regime normativo intertemporale - ha sancito l'ultrattività della disciplina recata dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, recante la “Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa” (in seguito “Legge fallimentare” o “l.f.”), le cui disposizioni continuano ad applicarsi, tra gli altri, ai ricorsi per l'apertura del concordato preventivo “depositati prima dell'entrata in vigore” del Codice della crisi (cfr. art. 390, co. 1, c.c.i.), alle procedure concordatarie «pendenti alla data di entrata in vigore» del Codice della crisi (cfr. art. 390, co. 2, c.c.i.), nonché a quelle «aperte a seguito

**LA QUESTIONE**

Qual è la finalità del concordato preventivo? In cosa consiste la causa concreta del negozio concordatario? La percentuale di soddisfacimento dell'un per cento (1%) offerta dal debitore proponente ai creditori chirografari è idonea a far ritenere sussistente la causa del negozio concordatario?

della definizione dei ricorsi» proposti in epoca antecedente all'entrata in vigore del Codice della crisi (cfr. art. 390, co. 2, c.c.i.).

Con riferimento alle procedure assoggettate alla disciplina della Legge fallimentare le disposizioni del Codice della crisi sono suscettibili di assumere una valenza interpretativa, limitatamente, però, al caso in cui «ricorra, nello specifico segmento considerato, un ambito di continuità tra il regime vigente e quello futuro» (Cass. civ., Sez. Un., 25 marzo 2021, n. 8504).

**La procedura concordataria secondo la Legge fallimentare****Finalità e natura**

Il concordato preventivo è disciplinato nel Titolo III (“Del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione”) della Legge fallimentare.

Per quanto attiene al profilo finalistico la procedura concordataria, «diversamente dal fallimento, caratterizzato da finalità solo liquidatorie, tende piuttosto alla risoluzione della crisi di impresa» (Cass. civ., Sez. I, 20 febbraio 2020, n. 4329) e consente all'imprenditore commerciale che versi in uno «stato di crisi» - intendendosi tale «anche lo stato di insolvenza» (art. 160, co. 3, l.f.) - di evitare l'evoluzione della crisi in fallimento (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. I, 30 settembre 2005, n. 19210), mediante la regolazione, in maniera concertata con i creditori, dei rapporti con i medesimi.

L'obiettivo del superamento dello stato di crisi è «ritenuto meritevole di tutela sotto il duplice aspetto dell'interpretazione della crisi come uno dei possibili e fisiologici esiti della sua attività e della ravvisata opportunità di privilegiare soluzioni di composizione idonee a favorire, per quanto possibile, la conservazione dei valori aziendali, altrimenti destinati ad un inevitabile quanto inutile depauperamento» (Cass. civ., Sez. Un., 23 gennaio 2013, n. 1521).

Quanto al profilo ontologico il concordato preventivo risulta - a seguito dell'intervento riformatore di cui al decreto legislativo 12 settembre 2007, n. 169 ("Disposizioni integrative e correttive al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonché al decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5, in materia di disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'articolo 1, commi 5, 5-bis e 6 della legge 14 marzo 2005, n. 80") - «caratterizzato da una prevalente natura contrattuale, e dal decisivo rilievo della volontà dei creditori e del loro consenso informato» (Cass. civ., Sez. I, 25 ottobre 2010, n. 21860).

La (ritenuta) natura prevalentemente contrattuale del concordato preventivo non comporta sic et simpliciter l'applicazione della disciplina codicistica: invero, al ricorrere di vicende patologiche quali, a titolo esemplificativo, l'inadempimento del concordato preventivo, benché la normativa utilizzi una terminologia propria della generale disciplina della risoluzione dei contratti, «la peculiare natura del concordato preventivo impedisce una traslazione tout court in questo ambito delle categorie proprie del vizio funzionale dell'accordo» (Cass. civ., Sez. I, 31 luglio 2019, n. 20652); il mancato avveramento del piano assume rilievo «secondo una logica ben diversa da quella dell'art. 1218 cod. civ., a mente del quale l'inadempimento costituisce un fatto causativo di responsabilità a carico della parte inadempiente» (Cass. n. 20652/2019).

A tale riguardo le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno escluso la pregiudizialità, rispetto alla declaratoria del fallimento, della previa risoluzione del concordato preventivo, potendo l'imprenditore inadempiente rispetto al pagamento dei debiti concordatari essere «dichiarato fallito, su istanza dei creditori, del pubblico ministero o sua propria, anche prima ed indipendentemente dalla risoluzione del concordato ex art. 186 l.fall.» (Cass. civ., Sez. Un., 14 febbraio 2022, n. 4696), in quanto «nella previsione di

mento costituiscono adesso istituti ed eventi del tutto autonomi, distinti ed anche operativamente tra loro slegati» (Cass. n. 4696/2022 cit.). Diversamente opinando, si introdurrebbe «nell'ordinamento una vistosa deroga alla regola generale di fallibilità dell'imprenditore commerciale insolvente ex artt. 1 e 5 l.fall., e ciò in forza di una interpretazione priva di riscontro nella lettera della legge e solo apparentemente sistematica» (Cass. n. 4696/2022 cit.).

Il concordato preventivo non costituisce un contratto a prestazioni corrispettive, ma un «istituto avente una natura negoziale temperata da una disciplina che persegue interessi pubblicistici e conduce, all'esito dell'omologa, alla cristallizzazione di un accordo di natura complessa ove una delle parti (la massa dei creditori) ha consistenza composita e plurisoggettiva» (Cass. civ., Sez. I, 13 luglio 2018, n. 18738).

La causa concreta del concordato preventivo, «da intendersi come obiettivo specifico perseguito dal procedimento, non ha contenuto fisso e predeterminabile, essendo dipendente dal tipo di proposta formulata, pur se inserita nel generale quadro di riferimento finalizzato al superamento della situazione di crisi dell'imprenditore, da un lato, e all'assicurazione di un soddisfacimento, sia pur ipoteticamente modesto e parziale, dei creditori, da un altro» (Cass. n. 1521/2013 cit.).

### **La domanda di ammissione alla procedura concordataria**

La procedura di concordato preventivo ha avvio con la presentazione, da parte del debitore, della domanda di ammissione, nella forma del ricorso al tribunale competente per la dichiarazione di fallimento (id est, il tribunale del luogo in cui l'impresa ha la propria sede principale).

La domanda può essere presentata unitamente alla proposta concordataria completa dei relativi allegati (domanda c.d. piena) oppure priva di proposta (domanda c.d. con riserva o in bianco o con prenotazione).

La domanda c.d. piena è corredata dai seguenti documenti: una relazione aggiornata sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa; uno stato analitico ed estimativo delle attività; l'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione; l'elenco dei titolari dei diritti reali o personali su beni di proprietà o in possesso del debitore; il valore dei beni e i creditori

particolari degli eventuali soci illimitatamente responsabili; un piano contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta, nonché l'utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile che il proponente si obbliga ad assicurare a ciascun creditore.

La domanda c.d. in bianco è stata introdotta nell'articolo della Legge fallimentare dal decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 ("Misure urgenti per la crescita del Paese"), convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, mediante il quale il legislatore ha riconosciuto all'imprenditore la possibilità di allegare alla domanda esclusivamente i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi e l'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti e di riservarsi, nel contempo, di presentare la proposta concordataria, il piano e l'ulteriore documentazione entro un termine fissato dal giudice.

Con l'introduzione di tale particolare tipologia di domanda il legislatore ha inteso consentire all'imprenditore di beneficiare degli effetti protettivi del proprio patrimonio connessi al deposito della domanda di concordato, quali in primis il blocco delle azioni esecutive e cautelari (cfr. art. 168, co. 1, l.f.), onde impedire che i tempi di preparazione della proposta e del piano possano aggravare lo stato di crisi sino a generare uno stato di insolvenza irreversibile.

Il decreto-legge n. 83 del 2012 ha, altresì, riconosciuto all'imprenditore, in sostanziale analogia con quanto già previsto nell'ambito della procedura fallimentare (cfr. artt. 72 e ss. l.f.), la possibilità di sciogliersi - su autorizzazione giudiziale - dai contratti ancora ineseguiti o non compiutamente eseguiti ovvero di ottenerne la sospensione (cfr. art. 169 bis l.f.).

### **La valutazione della fattibilità giuridica ed economica della domanda di concordato preventivo nel formante giurisprudenziale**

La proposta concordataria deve essere accompagnata dalla relazione predisposta da un professionista indipendente, scelto dal debitore, il quale deve attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano.

Il tribunale provvede all'omologazione del concordato preventivo con decreto motivato, con il quale si chiude la procedura (art. 181 L.F.).

Una questione sulla quale è - reiteratamente - intervenuta la Corte di cassazione attiene al sindacato giudiziale della fattibilità del piano concordatario.

Al fine della sua ammissibilità il concordato pre-

ventivo «deve essere apprezzato sotto il profilo dell'effettiva realizzabilità della causa concreta perseguita con il procedimento, con il suo obiettivo specifico, senza alcun contenuto fisso e determinato, correlato al tipo di proposta formulata ed inserito in un più generale quadro volto, da un lato, al superamento della situazione di crisi dell'impresa e, dall'altro, all'assicurazione del soddisfacimento, pur ipoteticamente modesto e parziale, dei suoi creditori» (Cass. n. 20652/2019 cit.).

Il sindacato giudiziale della fattibilità del piano concordatario si esplica in un controllo del suo contenuto, «finalizzato a stabilirne l'idoneità ad assicurare la rimozione dello stato di crisi mediante il previsto soddisfacimento dei crediti rappresentati» (Cass. civ., Sez. I, 26 aprile 2021, n. 10982).

Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. VI, 1 marzo 2018, n. 4790; Cass. civ., Sez. VI, 9 marzo 2018, n. 5825; Cass. civ., Sez. I, 26 novembre 2018, n. 30537), il tribunale «è tenuto ad una verifica diretta del presupposto di fattibilità del piano per poter ammettere il debitore alla relativa procedura» (Cass. civ., Sez. I, 13 marzo 2020, n. 7158).

La verifica comprende sia la fattibilità giuridica che quella economica: «il controllo di fattibilità giuridica non incontra particolari limiti» (Cass. n. 7158/2020 cit.), vertendo, sostanzialmente, sulla «non incompatibilità del piano con norme inderogabili» (Cass. n. 10982/2021 cit.), mentre il controllo sulla realizzabilità del piano concordatario «può essere operato entro la verifica della sussistenza di una manifesta inettitudine a raggiungere gli obiettivi prefissati, con la conseguenza che la proposta concordataria deve ritenersi sempre sindacabile, ove non risulti totalmente implausibile» (Cass. n. 10982/2021 cit.).

Da ciò discende che «il giudice di merito non può omettere di prendere in considerazione gli elementi, originari o sopravvenuti, che influiscano sull'individuazione dell'entità del passivo e dell'attivo ove gli stessi siano di rilevanza tale da poter evidenziare la manifesta inettitudine del piano a raggiungere gli obiettivi prefissati» (Cass. civ., Sez. I, 28 aprile 2021, n. 11216), dovendo «giungere a dichiarare l'inammissibilità della domanda, ove del concordato sia esclusa la idoneità a realizzare effettivamente la causa concreta, da intendersi come obiettivo specifico perseguito con la singola proposta» (Cass. civ., Sez. I, 23 luglio 2021, n. 21208). ●

## LA SELEZIONE GIURISPRUDENZIALE

### **Cassazione civ., Sez. Un., 23 gennaio 2013, n. 1521**

In tema di concordato preventivo, il giudice ha il dovere di esercitare il controllo di legittimità sul giudizio di fattibilità della proposta di concordato, non restando questo escluso dall'attestazione del professionista, mentre rimane riservata ai creditori la valutazione in ordine al merito del detto giudizio, che ha ad oggetto la probabilità di successo economico del piano ed i rischi inerenti. Il menzionato controllo di legittimità si realizza facendo applicazione di un unico e medesimo parametro nelle diverse fasi di ammissibilità, revoca ed omologazione in cui si articola la procedura di concordato preventivo, e si attua verificandosi l'effettiva realizzabilità della causa concreta: quest'ultima, peraltro, da intendersi come obiettivo specifico perseguito dal procedimento, non ha contenuto fisso e predeterminabile, essendo dipendente dal tipo di proposta formulata, pur se inserita nel generale quadro di riferimento finalizzato al superamento della situazione di crisi dell'imprenditore, da un lato, e all'assicurazione di un soddisfacimento, sia pur ipoteticamente modesto e parziale, dei creditori, da un altro.

### **Cassazione civ., Sez. VI-1, 1° marzo 2018, n. 4790**

In tema di concordato preventivo, mentre il sindacato del giudice relativo alla fattibilità giuridica, intesa come verifica della non incompatibilità dello stesso con norme inderogabili, non incontra particolari limiti, il controllo sulla fattibilità economica, quale realizzabilità in concreto del piano proposto dal debitore, può essere svolto solo nei limiti nella verifica della sussistenza o meno di una manifesta sua inettitudine a raggiungere gli obiettivi prefissati. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva dichiarato inammissibile la proposta di concordato preventivo, rilevando la manifesta inidoneità dell'attivo, come stimato dal medesimo proponente, a consentire il pagamento dei creditori nella percentuale proposta, a causa dell'elevato ammontare delle spese di procedura).

### **Cassazione civ., Sez. I, 24 agosto 2018, n. 21175**

In sede di omologa del concordato preventivo, rientra nell'alveo del giudizio di fattibilità giuridica demandato al tribunale, la valutazione dell'effettiva realizzabilità della causa concreta della proposta concordataria attraverso la previsione di una soddisfazione in tempi di realizzazione

ragionevolmente contenuti; viceversa, sono rimessi all'apprezzamento dei creditori la verosimiglianza dei termini di adempimento prospettati e i rischi temporali connessi alla liquidazione dell'attivo, trattandosi di aspetti concernenti la mera convenienza economica. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di rigetto del reclamo avverso il provvedimento con cui il giudice, nel dichiarare l'inammissibilità di un concordato preventivo liquidatorio, aveva valorizzato - ritenendolo incluso nel quadro delle valutazioni giuridiche consentite al collegio - l'aspetto dell'incompatibilità tra il tipo di procedura concordataria prescelto e la programmata persistenza di un contratto d'affitto di azienda alberghiera per ulteriori sei anni al cui spirare era procrastinata la dismissione del complesso di beni).

### **Cassazione civ., Sez. I, 8 febbraio 2019, n. 3863**

Non rientra nell'ambito della verifica della fattibilità, riservata al giudice, il sindacato riguardante l'aspetto pratico-economico della proposta di concordato preventivo e la convenienza della stessa, neppure in ordine al profilo della misura minima del soddisfacimento dei crediti rappresentati, in quanto si tratta di valutazioni che sono riservate ai creditori, e non è possibile individuare una percentuale fissa minima al di sotto della quale la proposta concordataria debba ritenersi inadatta a perseguire la causa concreta cui la procedura è volta consistente nel consentire il superamento della condizione di crisi dell'imprenditore e nel riconoscere agli aventi diritto la realizzazione del credito vantato in tempi ragionevolmente contenuti, sia pure per una minima consistenza.

### **Cassazione civ., Sez. I, 15 giugno 2020, n. 11522**

In tema di concordato preventivo, la distinzione tra fattibilità giuridica ed economica postula che il sindacato del tribunale riferito alla prima appuri la non incompatibilità del piano con norme inderogabili, mentre quello relativo alla seconda si incentri sulla realizzabilità del piano medesimo nei limiti della verifica della sua eventuale manifesta inettitudine a raggiungere gli obiettivi prefissati, rimanendo riservata ai creditori la sola valutazione della convenienza della proposta rispetto all'alternativa fallimentare, oltre a quella della specifica realizzabilità della singola percentuale di soddisfazione

prevista per ciascuno di essi; né sulla detta distinzione ha inciso il comma 4 dell'art. 160 l.fall. (introdotto dal d.l. n. 83 del 2015, conv. con modif. dalla l. n. 132 del 2015), laddove prevede che, fatta eccezione per il concordato con continuità aziendale, la proposta di concordato deve assicurare in ogni caso il pagamento della soglia minima di almeno il venti per cento dell'ammontare dei crediti chirografari, limitandosi ad introdurre un requisito ulteriore di validità della proposta, al cui riscontro il giudice deve procedere già in sede di ammissione alla procedura. (Nella specie, la S.C. procedendo alla correzione, ai sensi dell'art. 384 c.p.c. della motivazione della sentenza impugnata, ha escluso che l'art. 160, comma 4, l. fall. abbia comportato il superamento della distinzione tra il controllo di fattibilità giuridica e quello di fattibilità economica, con la conseguenza che, ai fini della dichiarazione di ammissibilità del concordato, il sindacato del giudice dovrebbe estendersi al merito della proposta).

**Cassazione civ., Sez. I, 28 aprile 2021, n. 11216**

In tema di concordato preventivo, per poter ammettere il debitore alla relativa procedura, il tribunale è tenuto ad una verifica diretta del presupposto di fattibilità del piano, con il limite, rispetto alla fattibilità economica (intesa come realizzabilità di esso nei fatti), della verifica della sussistenza, o meno, di una manifesta inattitudine del piano a raggiungere gli obiettivi prefissati, desumibile caso per caso in riferimento alle specifiche modalità indicate dal proponente per superare la crisi, dovendo considerarsi gli elementi, significativi e rilevanti, originari o sopravvenuti, che influiscano sull'individuazione dell'entità del passivo e dell'attivo.

**Cassazione civ., Sez. I, 17 maggio 2021, n. 13224**

In tema di concordato preventivo, il comma 4 dell'art. 160 l.fall., introdotto dal d.l. n. 83 del 2015, conv. con modif. dalla l. n. 132 del 2015, nel prevedere che, fatta eccezione

per il concordato con continuità aziendale, la proposta deve assicurare in ogni caso il pagamento della soglia minima di almeno il venti per cento dell'ammontare dei crediti chirografari, definisce l'ambito del controllo della fattibilità giuridica demandato al tribunale, imponendogli di verificare la funzionalità del piano rispetto al raggiungimento di un risultato che preveda necessariamente il soddisfacimento dei creditori chirografari nell'indicata percentuale. (Nella specie, la S.C. ha cassato la pronuncia della corte di appello, secondo la quale dovevano essere i creditori, in sede di approvazione della proposta concordataria, a valutare l'idoneità di quest'ultima ad assicurare il pagamento della soglia minima dei crediti chirografari).

**Cassazione civ., Sez. I, 23 luglio 2021, n. 21190**

In tema di concordato preventivo, l'art. 161, comma 2, lett. e), l.fall., prescrivendo la presentazione di un piano contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta, impone al debitore di esplicitare i passaggi per mezzo dei quali la prestazione può diventare concretamente fattibile ed i modi con cui egli intende raggiungere concretamente il risultato che la proposta consegna ai creditori, onde quest'ultima deve considerarsi sempre sindacabile dal tribunale ove risulti implausibile ovvero manifestamente priva di una ragionevole "chance" di successo.

**Cassazione civ., Sez. Un., 14 febbraio 2022, n. 4696**

Nella disciplina della legge fallimentare risultante dalle modificazioni apportate dai d.lgs. n. 5 del 2006 e n. 169 del 2007, il debitore ammesso al concordato preventivo omologato, che si dimostri insolvente nel pagamento dei debiti concordatari, può essere dichiarato fallito, su istanza dei creditori, del pubblico ministero o sua propria, anche prima ed indipendentemente dalla risoluzione del concordato ex art. 186 l.fall.

## LA PRATICA

### Il caso concreto

*Tribunale di Tempio Pausania, Sez. fall., decreto del 9-14 febbraio 2023*

Il Tribunale di Tempio Pausania è stato chiamato a pronunciarsi, in sede di giudizio di omologa del concordato preventivo, su una serie di motivi di opposizione proposti dai creditori e, in particolare, sulla mancanza di causa concreta del concordato.

Uno dei creditori ha sostenuto, a supporto della propria opposizione, come “la percentuale di soddisfacimento dell’1% offerta ai creditori chirografari debba considerarsi irrisoria e non consenta pertanto di ritenere sussistente la causa del negozio concordatario, ravvisabile solo laddove sia riconosciuta ai creditori “una sia pur minimale consistenza del credito da essi vantato in tempi di realizzazione ragionevolmente contenuti””.

Il Tribunale ha, preliminarmente, precisato quanto segue: “Sul punto, giova premettere che il controllo del Tribunale, nella fase di omologazione della procedura concordataria, si traduce nella verifica (a) della fattibilità giuridica del piano (ossia nel controllo della non incompatibilità del piano con norme inderogabili) e (b) della fattibilità economica del piano, limitatamente alla verifica della sussistenza, o meno, di una manifesta inettitudine del piano a raggiungere gli obiettivi prefissati, restando demandata in via esclusiva ai creditori la verifica in ordine alla convenienza economica della proposta. In questa sede, il Tribunale è quindi chiamato a verificare se il concordato sia idoneo a realizzare effettivamente la causa concreta, da intendersi come obiettivo specifico perseguito con la singola proposta (in questo senso, da ultimo Cass. 2.5.2022, n. 13809; Cass. 23.07.2021, n. 21208; Cass. 13.3.2020, n. 7158; Cass. 8.02.2019 n. 3863); in altri termini occorre valutare i risultati che di volta in volta il singolo piano si propone di raggiungere in ragione delle peculiarità del caso concreto. Al fine di valutare la causa concreta non rileva dunque il livello minimale di soddisfacimento dei creditori chirografari, rilevante sotto il diverso profilo della valutazione di convenienza della proposta da parte dei creditori, ma l’adeguatezza del piano al raggiungimento degli obiettivi indicati dalla società debitrice; il concordato dovrà cioè ritenersi giuridicamente fattibile in quanto coerente con la proposta di esdebitazione formulata dalla Società, senza possibilità per il Tribunale di sindacare “l’aspetto pratico-economico della proposta di concordato preventivo e la convenienza della stessa, neppure in ordine al profilo della misura minimale del soddisfacimento dei crediti rappresentati, in quanto si tratta di valutazioni che sono riservate ai creditori, e non è possibile individuare una percentuale fissa minima al di sotto della quale la proposta concordataria debba ritenersi inadatta a perseguire la causa concreta cui la procedura è volta, consistente nel consentire il superamento della condizione di crisi dell’imprenditore e nel riconoscere agli aventi diritto la realizzazione del credito vantato in tempi ragionevolmente contenuti, sia pure per una minima consistenza” (così, testualmente, Cass. 8.02.2019, n. 3863). D’altra parte, se la legge avesse ritenuto necessaria una misura minima di soddisfacimento dei creditori, lo avrebbe espressamente previsto”.

### Soluzione accolta

Il Tribunale, pur avendo riconosciuto che “la proposta di ripagamento dei creditori chirografari nella misura dell’1% appare certamente modesta” e dopo aver constatato che “la maggioranza dei creditori ha ritenuto la percentuale offerta di concreto suo “soddisfacimento””, ha, conclusivamente, ritenuto il motivo di opposizione infondato con la seguente motivazione: “[n]on sussiste quindi la possibilità per il Tribunale di indagare sulla convenienza economica della proposta né sulle motivazioni che hanno determinato in concreto i creditori ad esprimere il voto favorevole della proposta, dovendo solo il Tribunale prendere atto che la percentuale offerta è stata valutata meritevole di accoglimento dai creditori in sede di votazione”.